



UFFICIO DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

(approvato con delibera consiliare n.66 del 30.10.2013)

ELENCO DELLE PRINCIPALI ESENZIONI E RIDUZIONI DEL TRIBUTO

Art.9, comma 1, lett.i) - Sono esentati dal pagamento del tributo:

- le abitazioni locatizzate esclusivamente da nuclei familiari con figli minori a carico e reddito ISEE (indicatore situazione economica equivalente) uguale allo zero;

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) - le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento, non superiori al 20%.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	20%
FALEGNAMERIE	15%
AUTOCARROZZERIE	15%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	15%
GOMMISTI	15%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	15%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE E TINTORIE	15%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	15%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	15%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (catalogo europeo dei rifiuti);
- b) - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica per intero, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b):

- a) - **abitazioni con un unico occupante**, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;
- b) - **abitazioni tenute a disposizione** per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche

che si trovano nelle condizioni evidenziate nella successiva lettera a):

a) - **abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e risultano iscritti all'AIRE:** riduzione del 5%;

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 26. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Si prevedono le seguenti percentuali di riduzione:

- 5%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 10%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 20%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 30%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

2. La riduzione per essere applicabile, deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione:

- con l'indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- con l'indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- indicando il periodo di avvio a recupero.

3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso

esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

4. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4, L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

5. Il Comune o il gestore del servizio potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento.

2. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso in cui l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata di carattere temporanea.

Art. 28. Ulteriori riduzioni

1. La tariffa è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) – del 10% nella fattispecie di cui all'art.18, comma 6 del presente regolamento;

b) – del 30% nel caso in cui il nucleo familiare sia economicamente disagiato risultante da attestazione ISEE non superiore ad € 5.746,00 e che contestualmente sia un portatore di handicap con inabilità assoluta e permanente di cui all'art.3, comma 3 della legge n.104 del 05.02.1992 e che i componenti del nucleo familiare non possiedano altri redditi o beni immobili di qualsiasi genere.

2. A dette agevolazioni deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.

3. L'utente che ha diritto a tali benefici deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

4. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.